



Comune di Brugine
Provincia di Padova

**TESTO UNICO
DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2014

Il Comune di Brugine, nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia di assistenza, individua l'insieme di servizi socio assistenziali volti al recupero e al mantenimento dell'autosufficienza fisica, psichica e sociale, posti in essere dall'Ente per garantire ai cittadini il rispetto dei valori fondamentali quali la salute, la globalità della persona, il rispetto dell'unicità e dell'autodeterminazione dell'individuo, il diritto all'autorealizzazione e al benessere psico-fisico ed economico.

Il presente Regolamento va a disciplinare i vari interventi promossi dal Settore Socio-Culturale e di seguito elencati:

- A) Servizio Assistenza domiciliare
- B) Servizio Educativo Domiciliare
- C) Servizio distribuzione pasti a domicilio
- D) Servizio Telesoccorso-Telecontrollo
- E) Assistenza Economica

CAPO I

Art.1 – Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) - Definizione

1- Il Servizio è rivolto alle persone con limitata autonomia legata all'età, alla malattia o a condizioni sociali difficili e si configura quale complesso sistema di interventi e prestazioni svolte a domicilio da personale specializzato con l'obiettivo di favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita garantendone condizioni di vita adeguate ai bisogni rilevati, contrastando contestualmente forme di emarginazione sociale e di istituzionalizzazione precoce.

2- Il Servizio si propone inoltre di valorizzare, promuovere e sostenere la famiglia nella convinzione che la stessa costituisce una risorsa fondamentale in ordine alla tutela ed al sostegno dei propri componenti; in particolare si propone di dare supporto alla famiglia sia promuovendone autonome capacità di risposta ai bisogni, sia sostenendola direttamente attraverso l'assunzione di funzioni in sua vece impedendo che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi l'emarginazione o l'espulsione dal nucleo stesso.

3- Il Servizio è rivolto inoltre a facilitare l'accesso e la fruizione dei servizi da parte dei potenziali utenti e a garantire un'organizzazione del servizio, secondo criteri di flessibilità, efficienza, efficacia, qualità dell'offerta del servizio e verifica costante della stessa. Ciò si realizza contestualmente attraverso l'attivazione e promozione di forme di integrazione, collegamento e collaborazione tra i servizi socio-sanitari chiamati a concorrere al mantenimento del benessere globale della persona.

Art.2 – Destinatari

Possono usufruire del S.A.D. i cittadini residenti nel Comune che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) anziani soli o coppie di anziani privi di riferimenti familiari, per i quali siano necessari interventi per il mantenimento dell'autonomia psico-fisico-relazionale;
- b) anziani soli o coppie di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti;
- c) anziani non autosufficienti inseriti in un nucleo familiare in difficoltà nella gestione quotidiana delle problematiche correlate;
- d) persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni familiari (ricoveri ospedalieri, assenza di congiunti, mancanza di alternative al servizio);
- e) persone con ridotta autonomia fisica o sensoriale e in generale disabili certificati;
- f) persone con disturbi della sfera psico-relazionale;

- g) persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;

Si considera non autosufficiente, la persona che non può più provvedere alla cura della propria persona e a mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto preponderante di altri;

Art.3 – Tipologie di Intervento

Il S.A.D. predispone interventi in ordine:

- a) al mantenimento e potenziamento dell'autonomia della persona anche evitando interventi che si sostituiscono all'utente stesso in attività che egli è in grado, se supportato, di espletare;
- b) alla messa in atto di prestazioni che, partendo da una puntuale diagnosi sociale, permettano all'utente di vivere con sicurezza nel proprio ambiente di vita;
- c) al supporto alla famiglia sia promuovendone autonome capacità di risposta ai bisogni, sia sostenendola direttamente attraverso l'assunzione di funzioni in sua vece impedendo che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi l'emarginazione o l'uscita anticipata dal nucleo stesso;
- d) all'integrazione sociale degli anziani favorendone la fruizione di spazi, ambienti, risorse ed attività rivolte agli altri cittadini tramite aiuto psicologico e sociale nonché aiuto in ordine alla rimozione di ostacoli che si frappongono alla piena fruizione;
- e) all'attivazione di reti di solidarietà sociale nel territorio per favorire l'emergere di autonoma capacità di risposta in ordine al miglior inserimento delle persone nel loro territorio;
- f) all'utilizzo sinergico dei servizi sociali con quelli sanitari attraverso la predisposizione di progetti di intervento che, partendo dalla valutazione multidimensionale del bisogno, consentano ad anziani non autosufficienti di trovare risposte adeguate che rispettino la globalità della persona;
- g) al mantenimento attraverso le azioni sopra citate della permanenza dell'anziano non autosufficiente in famiglia e nell'ambiente sociale di appartenenza evitando il più possibile il ricorso alle strutture protette, a ricoveri di tipo ospedaliero o in altre strutture sanitarie e a consentire il rientro assistito a domicilio dopo degenze ospedaliere;
- h) alla promozione, anche attraverso opuscoli o stampati, delle informazioni sul servizio per consentire a tutti le stesse possibilità di accedere al servizio e il possesso di strumenti di conoscenza sulle modalità e i criteri;
- i) alla promozione, anche attraverso l'adozione di strumenti idonei, di attività di verifica sull'effettiva rispondenza del servizio offerto, alle aspettative degli utenti sia in ordine alla sua effettiva rispondenza ai bisogni emergenti e potenziali.

Nello specifico i suddetti interventi si realizzano attraverso le seguenti prestazioni che rientrano tra i compiti principali del personale OSS:

- a) socializzazione con l'assistito
- b) coinvolgimento di parenti, vicini e volontari per favorire la vita di relazione
- c) prestazioni di segretariato sociale
- d) accompagnamento esterno
- e) acquisto e consegna dei generi di prima necessità (spesa)
- f) pulizia generale dell'alloggio e dei servizi
- g) riordino del letto e della stanza o dell'alloggio
- h) cambio della biancheria
- i) preparazione pasti

- l) somministrazione pasti
- m) alzata dell'utente dal letto
- n) aiuto alla deambulazione
- o) aiuto al movimento degli arti invalidi
- p) posizionamento degli arti invalidi in condizione di riposo
- q) aiuto all'uso di accorgimenti e ausili per l'autonomia personale
- r) pulizia personale
- s) effettuazione del bagno
- t) vestizione e svestizione
- u) massaggio e frizione preventiva delle piaghe da decubito
- v) assistenza per la corretta assunzione delle prescrizioni farmacologiche.

Art.4 – Accesso al Servizio

1. L'intervento del servizio può avvenire su richiesta dell'interessato o di chi ne fa le veci, dei suoi famigliari o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, associazioni di volontariato, medici di base e cittadini in genere che vengano a conoscenza di particolari forme di disagio sociale presenti nel territorio comunale.

In ogni caso la presa in carico deve essere concordata con il singolo utente e con i suoi famigliari più stretti, qualora vi siano.

2. A seguito della segnalazione e della richiesta di intervento da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, l'Assistente Sociale effettua la prima visita domiciliare, svolge l'indagine che il caso richiede, formula un piano d'intervento e predispone le successive verifiche. Contestualmente l'Assistente Sociale definisce l'eventuale quota a carico dell'Utente.

3. La formulazione di eventuali liste di attesa per l'accesso al Servizio terrà prioritariamente conto sia del rischio di istituzionalizzazione o di emarginazione, sia del disagio economico presentato, mediante la valutazione globale, effettuata dall'Assistente Sociale, dei seguenti aspetti:

- a) Familiare: riguarda la composizione del nucleo; viene data priorità a nuclei unipersonali o costituiti da coppia con rete familiare assente o inadeguata.
- b) Sociale: viene data priorità alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento, con precedenza a persone di età avanzata e ai minori appartenenti a nuclei familiari problematici.
- c) Sanitaria: viene data priorità alle persone con patologie accertate, in particolare già valutate in U.V.M.D. o in programma ADI, o comunque quando vi è temporanea o definitiva limitazione delle autonomie personali e sociali.
- d) Economica: viene data priorità alle persone e ai nuclei in condizione di disagio economico rilevato con l'attestazione ISEE.

Art.5 – Organizzazione del Servizio

1. Il S.A.D. si avvale di personale qualificato in possesso di diploma di corso OSS ed è organizzato su 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì. La copertura oraria è flessibile ed è strettamente correlata alle esigenze dell'utenza. E' quindi previsto, su valutazione dell'Assistente Sociale Responsabile del caso, un agile cambiamento in relazione alla variazione nel numero e nella consistenza delle prestazioni richieste e può conseguentemente prevedere diversi livelli di intensità nella durata e nel numero di operatori presenti negli interventi.

2. Il S.A.D. è coordinato dall'Assistente Sociale e gli operatori lavorano in stretto contatto con il medico di base, sia al momento della presa in carico, sia durante la gestione dell'intervento, interagendo con gli altri servizi socio-sanitari e specialistici coinvolti nella situazione.

3. Spetta all'Assistente Sociale previa consultazione con gli operatori del Servizio, proporre la modifica o la sospensione degli interventi, quando si presentano le condizioni che richiedono un cambiamento.

4. Questo lavoro di aggiornamento e verifica delle situazioni deve essere affrontato nella riunione di coordinamento del Servizio che si tiene con frequenza settimanale. Per ogni utente l'assistente sociale in collaborazione con gli operatori, dovrà compilare e tenere costantemente aggiornata, la cartella socio-sanitaria (ove vengono evidenziati gli aspetti ambientali, familiari, sanitari, relazionali, sulle reti familiari e di vicinato), oltre al progetto di intervento e al Piano Assistenziale Individuale.

Art.6 - Cessazione del Servizio

1. Il S.A.D. può cessare o essere ridotto con provvedimento dell'Assistente Sociale in caso di:

- a) richiesta scritta dell'utente;
- b) decesso o ricovero presso strutture, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio;
- c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce) in forma ripetuta;
- e) qualora l'utente sia costantemente assente dal domicilio nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione senza preavvertire il personale;
- f) in caso di assenza per più di un mese esclusi i ricoveri ospedalieri.

2. Eventuali assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri, anche di consistente durata, non provocano la cessazione del servizio salvo diversa comunicazione da parte dell'utente o di un suo familiare. In ogni caso durante la sospensione temporanea del servizio ad un utente, i servizi sociali potranno prendere in carico temporaneamente per un tempo determinato, altri utenti.

Il familiare dell'utente ricoverato deve, in ogni caso, impegnarsi a comunicare in anticipo il rientro a domicilio della persona seguita dal S.A.D.

Il S.A.D. previa comunicazione anticipata, si impegna a riprendere il servizio e a garantire le prestazioni entro i 3 giorni lavorativi successivi al rientro nel domicilio.

Art.7 - Compartecipazione alla spesa

1- E' fatto obbligo agli utenti di comunicare al servizio la propria condizione socio-economica, presentando il modello ISEE, il modello di dichiarazione dei redditi utilizzato, precisando inoltre ogni qualsiasi altra fonte di reddito in essere al momento di utilizzo del Servizio. Gli utenti del S.A.D. ed i famigliari tenuti per legge hanno infatti l'obbligo di contribuire al costo della prestazione, secondo il proprio reddito e secondo l'intensità della prestazione erogata settimanalmente.

2- Per reddito si intende il beneficio economico proveniente da qualsiasi fonte compresi assegni o pensioni erogati dall'INPS o da altri Enti, dal Ministero dell'Interno

per gli stati di invalidità civili, ciechi e sordomuti, pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni estere, qualsiasi sussidio riscosso, proventi da canoni di affitto.

3- Eventuali informazioni, non rese note e successivamente accertate consentiranno all'Amministrazione Comunale di provvedere ad applicare, secondo il presente regolamento, le nuove tariffe conseguenti ai maggiori redditi accertati, a far tempo dall'inizio dell'erogazione del Servizio Domiciliare.

Art.8 - Fasce di reddito e compartecipazione dell'utente

1- La compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per i servizi erogati viene individuata sulla base della tabella seguente:

IMPORTO ISEE	PERCENTUALE A CARICO UTENTE
Con ISEE fino ad € 6.000,00 annui	Servizio erogato gratuitamente
Con ISEE da € 6.001,00 ad € 8.000,00 annui	20% del costo orario dell'operatore
Con ISEE da € 8.001,00 ad € 10.000,00 annui	40% del costo orario dell'operatore
Con ISEE da € 10.001,00 ad € 12.000,00 annui	60% del costo orario dell'operatore
Con ISEE superiore ad € 12.001,00 annui	100% del costo dell'operatore

2- Sarà compito dell'Amministrazione Comunale provvedere annualmente all'aggiornamento dei sopracitati importi.

3- In caso di ritardato pagamento delle tariffe, sarà applicata un'indennità di mora per ciascun mese, pari al saggio degli interessi legali determinato annualmente dal Ministero del Tesoro.

Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia recapitato oltre il termine della scadenza della rata cui si riferisce, è ammesso il pagamento senza oneri e accessori qualora venga effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso.

CAPO II

Art.9 - Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.) - Definizione

1- Il Servizio è gratuito ed è rivolto ai minori residenti che si trovino a vivere in situazioni problematiche dovute a forme di disabilità, disagio sociale, difficoltà di integrazione o a problematici momenti di vita che le famiglie si trovano a dover affrontare, con il rischio che i bambini ne rimangano pesantemente coinvolti e segnati (es. separazioni, lutti, abbandoni...).

2- Obiettivo del Servizio è programmare e fornire a bambini e bambine idonee e mirate opportunità educative e di sostegno psico-socio-relazionale, al fine di favorire uno sviluppo armonico e integrale delle loro potenzialità, nel rispetto dei loro tempi e delle loro peculiarità.

3- La realizzazione di tale finalità comporta l'avvio di percorsi di integrazione e collaborazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo promosso dal servizio e risorsa da attivare e sostenere nel corso dell'intervento.

Art.10 – Organizzazione del Servizio

1- Il S.E.D. è coordinato dall'Assistente Sociale - che ha il compito di predisporre il progetto educativo e la responsabilità della realizzazione dello stesso - e svolto da Educatori Professionali presso il domicilio del minore e nell'ambiente di vita allargato, ed è il frutto della collaborazione con pediatri, istituti scolastici, servizi socio-sanitari specialistici, e associazioni di volontariato.

2- Il Servizio viene attivato su richiesta dei familiari o su segnalazione delle agenzie educative e dei servizi specialistici presenti nel territorio e con i quali andrà concordato l'intervento da attuare.

Art.11 – Caratteristiche e prestazioni del Servizio

1- Le prestazioni previste, in relazione alla situazione del minore preso in carico dal Servizio, sono riassumibili come segue:

- a) Cura e igiene personale del minore;
- b) Supporto educativo del minore nelle attività di vita quotidiana quali svolgimento dei compiti scolastici, promozione dell'autonomia personale e delle capacità di auto-organizzazione, accompagnamento nelle attività del tempo libero e nei rapporti con il territorio;
- c) Sostegno ai genitori nella relazione con i figli e nella gestione di particolari problematiche emergenti;
- d) Collaborazione con istituti scolastici, servizi socio-sanitari specialistici e le varie figure e agenzie educative coinvolte nel progetto educativo individuato per i singoli minori seguiti.
- e) Monitoraggio e vigilanza del minore in situazioni di rischio evolutivo;
- f) Accompagnamento e sostegno del minore in situazione di affidamento e/o adozione;

CAPO III

Art.12 – Servizio distribuzione pasti a domicilio

1- Il Servizio è previsto a sostegno di anziani e disabili che non hanno la possibilità - per problemi fisici e/o mentali e/o familiari - di prepararsi autonomamente il pranzo.

2- Il Servizio prevede la fornitura quotidiana di pasti predisposti da strutture esterne che abitualmente preparano pasti pronti. Il Comune si avvale di tali strutture (Ditte, Cooperative, Case di Riposo...) mediante convenzione. La distribuzione dei pasti è poi effettuata mediante operatori OSS o LSU (lavoratori socialmente utili) o volontari del servizio civile nazionale selezionati.

3- Il Servizio è assicurato dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

Art.13 - Come accedere al Servizio

1- La richiesta di poter usufruire del Servizio va presentata all'ufficio Servizi Sociali del Comune corredata di idonea documentazione comprovante la situazione economica e/o la certificazione attestante lo stato di invalidità.

2- Gli utenti partecipano alla spesa in relazione al reddito dichiarato. Nel calcolo della quota parte si terrà conto oltre che del reddito personale del fruitore, anche della complessiva situazione patrimoniale dello stesso e del nucleo familiare in cui è inserito.

L'amministrazione comunale, mediante propria deliberazione, provvederà annualmente a stabilire i suddetti importi di compartecipazione dell'utente alla spesa dei pasti anche tenendo conto degli aggiornamenti degli indici ISTAT e di eventuali aumenti nel costo dei pasti applicati dalla struttura fornitrice.

CAPO IV

Art.14 - Servizio Telesoccorso e Telecontrollo

1- Il Servizio gratuito è rivolto alle persone a rischio sociale e/o sanitario, con particolare riferimento agli anziani, ed è finalizzato a favorirne la permanenza presso il proprio domicilio.

2- Al momento dell'attivazione del Servizio, l'utente riceve un apparecchio, agganciato alla linea telefonica, e un piccolo dispositivo portatile attraverso il quale, in caso di necessità, può contattare direttamente il personale della centrale operativa che attiva le persone di riferimento precedentemente indicate dall'utente nella domanda o, in caso di emergenza, i servizi sanitari. Attraverso il telecontrollo il personale della centrale operativa contatta periodicamente la persona al fine di monitorarne la situazione e accrescere la sua tranquillità e quella dei familiari.

Art.15 - Accesso al Servizio

1- Per accedere al Servizio è sufficiente rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, compilare la domanda che prevede l'indicazione della situazione sanitaria e sociale della persona richiedente, nonché della condizione reddituale. Successivamente l'Assistente Sociale provvederà ad inviare la domanda per via telematica alla ditta incaricata la quale, nell'arco di n.30 gg. Provvederà a contattare la persona e a fissare l'appuntamento per la consegna dell'apparecchio e la spiegazione del suo funzionamento.

2- La recessione dal servizio viene effettuata mediante richiesta, trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali, presentata dalla persona o da un familiare che motivi la decisione. Successivamente l'Assistente Sociale provvederà a trasmettere per via telematica la richiesta alla ditta che provvederà a prendere accordi con gli interessati per la restituzione dell'apparecchio.

CAPO V – Assistenza Economica

Art.16 - Assistenza Economica. Definizione:

1- Il Servizio di Assistenza Economica rientra nel contesto degli interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, a prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale. L'erogazione di contributi economici deve considerarsi pertanto sussidiaria rispetto ad altri interventi predisposti dal servizio che consentano alla persona beneficiaria di affrontare, per quanto possibile - anche mediante l'offerta e valutazione di altre possibili soluzioni, anche parziali (es: alloggi, assistenza domiciliare, inserimenti lavorativi, ecc.) - la situazione problematica in cui vive, attraverso un progetto individualizzato.

Art.17 - Principi e finalità del Servizio:

1- Il Servizio di Assistenza Economica persegue le seguenti finalità:

- a) Consentire a ciascuna persona di disporre delle risorse economiche e professionali che le permettano di gestire e superare le situazioni di bisogno e di grave disagio socio-economico, nel rispetto dei principi di pari opportunità, non

discriminazione e diritti di cittadinanza sanciti dall'art.1 della Legge 08.11.2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- b) Migliorare la qualità della vita al singolo cittadino prevenendo e riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito;
- c) Ridurre le cause e i fattori economico-sociali che possono portare a situazioni di abbandono, emarginazione sociale e istituzionalizzazioni;
- d) Sostenere, accompagnare e promuovere il recupero dell'autosufficienza e autogestione economico-finanziaria dei beneficiari, al fine di evitare forme di adagiamento e dipendenza dall'assistenza pubblica.

Art.18 - Interventi e prestazioni:

1- Il Comune di Brugine prevede l'erogazione di alcuni interventi economici nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni con l'art.25 del D.P.R.24.07.1977, n.616 e l'art.13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 al fine di concorrere all'eliminazione dei fattori economico-sociali-psicologici che determinano lo stato di bisogno, disagio o emarginazione sociale nell'individuo.

2- In relazione ai bisogni trattati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le linee guida sancite dal presente regolamento, sono individuate le seguenti tipologie d'intervento:

- a) Contributi economici straordinari;
- b) Contributi economici continuativi;
- c) Contributi per progetti individualizzati;
- d) Integrazione rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali.
- e) Buoni acquisto
- f) Contributi Fondo Lavoro.

2- Le prestazioni economiche così determinate hanno carattere nominale e vengono erogate secondo principi di riservatezza, trasparenza e omogeneità, mediante interventi programmati e concordati con i beneficiari e, quando necessario, concertati con altre strutture e istituzioni territoriali - pubbliche e private - nell'ambito di un sistema globale e integrato di servizi alla persona.

Art.19 -Destinatari:

1- Hanno diritto a richiedere le prestazioni economiche le persone che risultino iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Brugine.

2- I contributi saranno erogati nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui al presente documento, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente destinate dall'Amministrazione Comunale al sostegno economico delle persone indigenti, non autosufficienti o che versino in gravi e contingenti condizioni di disagio socio-economico.

Art.20 - Accesso al Servizio

1- I cittadini che intendano beneficiare delle prestazioni di cui al presente regolamento devono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune e compilare apposito modulo di richiesta, corredato dalla seguente documentazione:

- a) Dichiarazione della situazione economica reddituale e patrimoniale (modello ISEE) - di cui al D.Lgs.31.03.1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.Lgs.03.05.2000, n.130 - e secondo il Regolamento di cui Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, rilasciato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- b) Documentazione attestante lo stato di bisogno che determina la richiesta (certificazioni sanitarie, bollette in sospeso, certificato di disoccupazione, fatture spese straordinarie di primaria necessità...) ecc.;
- c) Ogni ulteriore informativa scritta che l'Assistente Sociale ritenga utile richiedere per l'istruttoria della domanda.

Art.21 - Istruttoria della domanda:

1- L'Assistente Sociale, una volta raccolta la domanda, provvederà a:

- a) Valutare l'ammissibilità della stessa e il possesso dei requisiti definiti dal presente regolamento;
 - b) Accertare la situazione dichiarata attraverso colloqui, visite domiciliari o verifiche d'Ufficio, acquisendo se necessario ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sulla situazione socio-economico-sanitaria e familiare del richiedente;
 - c) Verificare se sussistono l'opportunità e la possibilità di predisporre interventi e prestazioni alternative alla concessione del sussidio, mediante l'utilizzo di altre risorse attivabili nell'ambito dei servizi socio-sanitari territoriali, delle istituzioni pubbliche e/o private del volontariato locale;
 - d) Formulare una proposta d'intervento, sulla base del principio di promozione dell'autonomia personale e della capacità di autogestione dell'individuo, al fine di evitare forme di dipendenza dalla pubblica assistenza;
- secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.

2- Nel caso in cui - a seguito delle verifiche di competenza da parte dell'Assistente Sociale - il tenore di vita effettivo del richiedente sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, il Responsabile di Settore potrà disporre indagini anche a mezzo della Polizia e di altri Uffici Comunali e valutare di conseguenza.

3- E' fatto obbligo all'utente di informare l'Ufficio Servizi Sociali ogni qualvolta subentrino variazioni di reddito che modifichino sostanzialmente la situazione economico-finanziaria del nucleo familiare che hanno giustificato la concessione del contributo.

Art.22 - ABROGATO

Art.23 - Determinazione "Minimo Vitale":

1- Per "Minimo Vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona, o il suo nucleo familiare, non dispone di risorse finanziarie adeguate al soddisfacimento delle più elementari e fondamentali esigenze del vivere quotidiano.

Lo stato di bisogno è pertanto determinato dall'impossibilità economica dell'individuo, o della famiglia, di provvedere al mantenimento e sostentamento autonomo, mediante entrate derivanti da reddito proprio.

2. Il Comune di Brugine assume, quale valore economico del "minimo vitale", per nucleo familiare l'importo annuo pari a 10.000 euro e qualora il valore ISEE fosse superiore verrà fatta una valutazione caso per caso.

3. Nel limite degli stanziamenti di bilancio l'ente concederà il contributo definendone l'importo.

Art.24 -Definizione di contributo economico

1- Il contributo economico è finalizzato a sostenere le persone e le famiglie che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti o imprevisti che mettono in crisi l'equilibrio familiare.

Il sussidio sarà determinato considerando i parametri di cui all'art. 4 in modo orientativo, tenuto conto dell'entità del bisogno manifestato e delle disponibilità di bilancio.

2- La prestazione economica - per la particolare tipologia di situazioni a rischio sulle quali va ad intervenire - assume carattere di discrezionalità e contingenza ed è finalizzata alla rimozione delle cause che hanno determinato lo stato di bisogno o alla ricerca di idonee soluzioni alternative all'assistenza pubblica.

3- Il contributo può essere anche non erogato direttamente all'utente, ma utilizzato dal comune per il pagamento di buoni mensa ecc. o bollette per le quali il cittadino chiede il contributo.

Art.25 - Definizione di contributo economico continuativo:

1- Il contributo economico continuativo consiste in interventi economici finalizzati al superamento dello stato di grave indigenza della persona o della famiglia che si trova a vivere in condizioni di difficoltà economica che non permettono una positiva e immediata risoluzione della situazione. In tal caso l'Ufficio Servizi Sociali, in accordo con l'Amministrazione può valutare di procedere all'erogazione di un contributo economico da liquidare in più tranches durante un determinato periodo di tempo.

2- E' compito dell'Ufficio Servizi Sociali monitorare la situazione e la permanenza dei requisiti che hanno giustificato l'erogazione del contributo continuativo. Qualora vengano meno i requisiti si procederà alla sospensione del contributo.

Art.26 – Buoni Acquisto:

1- Possono essere anche erogati contributi attraverso buoni acquisto utilizzabili presso punti vendita convenzionati con il Comune.

2. Per usufruire dei buoni acquisto è necessaria la presentazione della medesima documentazione richiesta per l'erogazione di un contributo economico.

Art.27 - Progetto individualizzato:

1- Il contributo economico per progetto individualizzato è rivolto alle persone e alle famiglie che si trovano in una particolare e temporanea situazione di disagio economico, tale da compromettere un dignitoso tenore di vita (disoccupazione, precarie condizioni sanitarie, emarginazione sociale, disadattamento...). Il sussidio che può essere previsto anche per qualche mese, ha carattere temporaneo ed è subordinato alla definizione di un progetto finalizzato concordato tra l'Ufficio Servizi Sociali e il beneficiario nonché, se necessario, concertato con altri servizi territoriali competenti nella trattazione del bisogno manifestato.

2- Di norma la prestazione economica per progetto non è cumulabile, nello stesso anno, con altre forme di assistenza economica erogate dal comune.

3- La domanda è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante lo stato di disagio sociale-sanitario-economico del richiedente, correlata da eventuale documentazione attestante situazioni di disoccupazione, disabilità, ritardi nella

corresponsione di emolumenti pensionistici spettanti o altra documentazione utile ad accertare lo stato di bisogno dichiarato.

Art.28 - Fondo Lavoro:

1- Per contrastare le difficoltà legate allo stato di disoccupazione, l'Amministrazione Comunale ha istituito nel proprio bilancio un capitolo di spesa destinato al "Fondo Lavoro".

Possono accedere al suddetto Fondo le persone residenti nel Comune che:

- a) Abbiano perso il lavoro da almeno sei mesi e che durante tale periodo non abbiano goduto di alcun ammortizzatore sociale (mobilità, disoccupazione ecc.);
- b) Abbiano perso il lavoro da non oltre un anno e abbiano goduto di ammortizzatori sociali; la domanda in tal caso potrà essere presentata nel momento in cui siano cessati i benefici previsti quali disoccupazione ecc.
- c) Siano regolarmente iscritti all'ufficio per l'impiego territoriale.

2- Nella valutazione della richiesta, oltre alla documentazione ISEE, si terrà conto di eventuali benefici economici già concessi dal Comune o da altri enti, nonché delle risorse economiche del contesto familiare in cui il richiedente vive.

3- L'importo erogato in unica soluzione non potrà essere comunque superiore ad € 500,00 - somma che verrà annualmente aggiornata in base ai parametri ISTAT.

4- La domanda dovrà essere corredata da modello ISEE, dalla documentazione attestante la cessazione di eventuali ammortizzatori sociali e corredata da tutta quella documentazione utile a provare lo stato di disagio economico.

Art.29 - Prestiti senza interessi:

1- Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti eventuali emolumenti spettanti (es: liquidazioni, pensioni, TFR...) può essere erogato un prestito senza interessi. In tal caso il Responsabile del Settore Sociale provvede alla stesura di un progetto, concordato con il richiedente, che definisca l'entità del prestito e le modalità di restituzione dello stesso, nonché i tempi e le prescrizioni del saldo. Il prestito potrà essere concesso anche in presenza di particolari situazioni di disagio che assumono caratteristica di contingenza e urgenza. I singoli progetti d'intervento dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale, mediante proprio atto deliberativo, e correlati da una relazione del Responsabile di Settore che motivi e giustifichi la progettualità presentata, nonché le modalità di verifica della stessa.

Art.30 - Integrazione rette anziani e disabili ricoverati in strutture: Definizione:

1- Per integrazione rette si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone annualmente a carico del proprio bilancio a favore delle strutture residenziali pubbliche che ospitano anziani e disabili, secondo le modalità e le procedure previste dalle vigenti normative nazionali e regionali.

2- L'integrazione ha luogo esclusivamente qualora non sia possibile attivare a domicilio servizi alternativi all'istituzionalizzazione in grado di consentire la permanenza protetta e assistita della persona nel proprio contesto di vita. Sarà compito del Responsabile del Settore Socio-Culturale valutare di volta in volta le richieste e motivare l'intervento in sede di Giunta Comunale.

Art.31 - Destinatari e finalità dell'intervento:

1- L'integrazione rette ha lo scopo di garantire al cittadino - anziano o con grave handicap certificato - che versa in situazione di non autosufficienza, a rischio di abbandono e/o emarginazione sociale, il completo e adeguato percorso assistenziale di cui necessita in relazione alla situazione socio-assistenziale manifestata, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) Persona sola che non dispone di reddito e patrimonio proprio sufficiente a garantire la totale copertura della retta mensile della struttura residenziale in cui è inserita;
- b) Impossibilità economica dei familiari e dei parenti obbligati a sostenere completamente il pagamento della retta mensile.

2. Sono esclusi dalla concessione del contributo:

- a) Coloro che rifiutano soluzioni o proposte alternative all'istituzionalizzazione attivabili nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi alla persona;
- b) I richiedenti che risultino proprietari di immobili, tenuto conto delle loro possibili utilizzazioni;
- c) Le persone che non producono tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali per le verifiche di competenza.

2- Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, tenuto conto della quota di retta cui l'interessato è in grado di assolvere autonomamente, il Responsabile di Settore provvede alla convocazione dei parenti tenuti agli alimenti, così come definiti dall'art.433 del Codice Civile, per valutare le oggettive capacità di contribuzione dei familiari.

Art.32 - Accesso al Servizio:

1- Per poter beneficiare dell'integrazione della retta la persona interessata, o chi ne cura gli interessi, dovrà documentare:

- a) L'importo della retta da pagare, documentata;
- b) La quota sostenibile dall'anziano o dal disabile mediante redditi propri e a mezzo di eventuali beni immobili e mobili posseduti o trattamenti economici di qualsiasi natura di godimento;
- c) L'elenco degli eventuali parenti tenuti agli alimenti, ovvero delle persone obbligate, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile (nell'ordine: coniuge, figli legittimi o naturali - genitori, generi e nuore, suoceri e fratelli), che saranno chiamati a presentare il Modello ISEE ai sensi del successivo articolo essendo quest'ultimi in primis chiamati per legge ad intervenire economicamente a sostegno del congiunto qualora lo stesso non sia economicamente autosufficiente.

Art.33 -Recupero crediti:

1- Il Comune, qualora a seguito di ulteriori e successive verifiche di competenza, accerti che non sussistono più i presupposti di cui all'art.30, può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario l'intervento economico e che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

Art.34 -Utilizzo dei dati personali:

1. Le informazioni relative alle persone di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattate

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali che competono all'ente. E' altresì ammessa - previo consenso degli interessati o di chi ne cura gli interessi - la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o servizi pubblici e privati, qualora si riveli indispensabile per assicurare la realizzazione di interventi realmente rispondenti alla situazione di bisogno espressa.

Art.35 - Applicazione del presente capo

1- Il presente capo deve essere applicato anche da enti, istituzioni o organizzazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi, contratti, convenzioni.

2- Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, e l'approvazione scritta costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

Art.36 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del tribunale di Padova.

Capo VI: Disposizioni finali

Art.37 - Entrata in vigore - norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato; del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti attuali e potenziali del servizio, sia mediante comunicazioni scritte che mediante pubblicazione sul sito web comunale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in merito.

Art.38 - Applicazioni:

1. Al presente regolamento si applicano, anche ove non espressamente richiamate, le disposizioni di cui al T.U.n.267/2000 e delle leggi vigenti in materia socio-assistenziale, con particolare riguardo alla Legge 08.11.2000, n.328.